



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**109/2014**  
**Luglio/17/2014 (\*)**  
**Napoli 30 Luglio 2014**

***Dal 25 giugno 2014, con la pubblicazione in G.U., è in vigore il D.L. competitività n° 91/2014. Tra le numerose novità di carattere civilistico si stabiliscono modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi.***

***Il ritorno dell'anatocismo, a pochi mesi dalla definitiva abolizione ad opera della legge n. 147/2013, crea nuovamente confusione sul calcolo degli interessi passivi bancari in deroga alla norma di cui all'art. 1283 c.c..***

Come noto, con il termine **anatocismo** si intende la **trasformazione degli interessi scaduti in capitale, interessi sui quali vengono nuovamente calcolati gli interessi** da parte del creditore contribuendo così all'incremento dell'ammontare del debito.

Con la **legge n. 147/2013** (cosiddetta legge di stabilità 2014) era stata introdotta una norma che di fatto **impediva alle banche di capitalizzare gli interessi sugli interessi passivi, abolendo così l'anatocismo bancario** che era stato introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile.

**Dal 1° gennaio 2014**, infatti, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n° 385 (*id*: Testo Unico Bancario) è stato sostituito con il seguente:

«**2. Il CICR** (*id*: Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) **gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale**»”.

Orbene, a soli sei mesi di distanza dalla legge, che di fatto metteva fine alla condotta più volte redarguita dalla magistratura per la difesa dei diritti dei clienti, è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014** il **decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91** recante, fra le diverse misure, nuove **modifiche**, previste dall'art. 31 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), al già citato art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n° 385 (Testo Unico Bancario) in materia di **anatocismo bancario**.

**Il decreto legge n° 91/2014** attualmente in fase di conversione, prevede, questa volta, la sostituzione dell'attuale comma 2 dell'articolo 120 del TUB con il seguente:

**“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.**

Il decreto consentirebbe, quindi, la **contrattualizzazione di interessi anatocistici con capitalizzazione almeno annuale** ed in tal senso si ritornerebbe (nuovamente) alla prevalenza della normativa bancaria sulla disciplina civilistica (*id*: art. 1283 c.c.).

Singolare, infine, appare il contenuto della recente **sentenza n° 15135 del 2 luglio 2014**, dove la **Cassazione** sancisce il principio secondo cui **l'anatocismo trimestrale**, applicato dalle banche, **viola sempre l'art. 1283**

**del codice civile**, stabilendo, inoltre, che anche **l'anatocismo** di diversa durata (*id*: **annuale**) **sarebbe parimenti illegittimo**.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**